



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 475

Direzione 1

Servizio Affari Legali

Determina registrata
in data 13/05/2024

Oggetto: AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO DI INCARICO PER APPELLARE LA SENTENZA N. 206/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SAVONA R.G.N. 2759/2023, ASSUNTA AL PROT. 16094 DEL 10.04.2024

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 77 del 26.07.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024 -2025 -2026";
- n° 28 del 28.09.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N. 77 DEL 26.07.2023";
- n° 112 del 15.11.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026";
- n° 41 del 30.11.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026";
- n° 49 del 28.12.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026";
- n° 4 del 10.01.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZI 2024-2025-2026";

- n° 13 del 31.01.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: "SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024-25-26.";

- n° 21 del 14.02.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: "SEGRETERIA GENERALE – MODIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 13 DEL 31.01.2024 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024-25-26.";

- n° 9 del 30.04.2024 ad oggetto: "AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PRIMA VARIAZIONE ORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026";

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la sentenza n. 206/2024, pubblicata il 05.04.2024 ed assunta al protocollo comunale n. 16094 del 10.04.2024, con cui il Giudice di Pace di Savona, in accoglimento del ricorso r.g.n. 2759/2023, ha annullato il verbale n. V/499S/2023 per violazione dell'art. 80, comma 14, C.d.s., compensando integralmente le spese di lite;

VISTO il decreto n. 18 del 23.04.2024 con cui il Sindaco ha disposto l'impugnazione della suddetta sentenza;

DATO ATTO CHE

- l'art. 5 dell'Avviso Pubblico per l'aggiornamento dell'Albo di Avvocati esterni approvato con determinazione dirigenziale n. 1124 del 06.12.2022, prevede nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio la possibilità – in deroga – di affidare l'incarico al medesimo professionista che ha difeso l'Ente nel precedente grado di giudizio;

- il Servizio Affari Legali ha ritenuto opportuno interpellare l'Avvocato Massimo Ramò del Foro di Savona per proporre appello, nell'interesse dell'Ente, avverso la sentenza n. 206/2024;

VISTA la richiesta di progetto di spesa inoltrata via posta elettronica in data 03.05.2024 prot. 19312 all'Avvocato Massimo Ramò del Foro di Milano;

RICHIAMATA la nota dell'Avvocato Massimo Ramò, assunta al protocollo n. 19893 del 06.05.2024, con la quale lo stesso si è reso disponibile ad assumere l'incarico di proporre appello, per conto dell'Ente, al Tribunale civile di Savona per un compenso pari a Euro 462,00 (di cui Euro 131,00 per la fase di studio, Euro 131,00 per la fase introduttiva ed Euro 20,00 per la fase decisoria) oltre al rimborso delle spese

generali al 15%, Cpa al 4% ed Iva al 22%, e quindi per un esborso complessivo a carico dell'Ente pari ad Euro 674,11;

CONSIDERATO:

- che, sebbene l'art. 56 del d.lgs. n. 36/2023 escluda dal campo di applicazione gli incarichi legali diretti ad uno specifico giudizio, il Servizio Affari Legali tiene in debito conto quanto previsto dal DM 13 agosto 2022, n. 147, nonché la legge 21 aprile 2023, n. 49, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";
- che, come si evince dalla richiesta di preventivo inviata all'avvocato, l'Ente non predetermina le condizioni economiche dell'incarico;
- che, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge n. 247/2012, tuttora vigente, la pattuizione dei compensi è rimessa alla libera valutazione del legale in ordine all'adeguatezza degli stessi rispetto all'opera professionale da prestare;
- che, come statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 gennaio 2024, nella causa C-438/2022: *"...omissis...l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense), e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale...omissis..."*

RITENUTO, pertanto, alla luce dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e parità di trattamento:

- di affidare l'incarico di appellare la sentenza n. 206/2024 del Giudice di Pace di Savona (r.g.n. 2759/2023) all'Avv. Massimo Ramò del Foro di Savona, con studio in via Trieste n. 6/5 – 17031 Albenga (SV), al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Amministrazione;
- di impegnare con il presente atto a favore del predetto professionista la somma di Euro 674,11, comprensiva delle spese generali al 15%, del Cpa al 4% e dell'Iva al 22%, con imputazione della spesa al capitolo 290/1 "Spese per atti a difesa ragioni del Comune" del bilancio finanziario 2024;

ACQUISITA dal professionista la dichiarazione di assenza di conflitto;

RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI AFFIDARE l'incarico di proporre appello, per conto dell'Ente, avverso la sentenza n. 206/2024 del Giudice di Pace di Savona r.g.n. 2759/2023 all'Avvocato Massimo Ramò del Foro di Savona, con studio in via Trieste n. 6/5 – 17031 Albenga (SV);

DI APPROVARE la bozza di scrittura privata di disciplinare di incarico, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con cui saranno regolarizzati i rapporti tra il professionista incaricato e l'Amministrazione comunale;

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato;

- oggetto: impugnazione della sentenza n. 206/2024 del Giudice di Pace di Savona r.g.n. 2759/2023;
- indicare importo: Euro 674,11 (seicentostettantaquattro/11);
- creditore: Studio Legale Associato Ramò-Laureri;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2024 con le seguenti modalità:

Servizio Affari Legali

Creditore: denominazione	Missione programma titolo	Cap.	Art.	CIG	Descr. Impegno	Importo Impegno	n. imp. / Sub
RAMO' LAURERI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	01021	290	1		AFFARI LEGALI - APPELLO ALLA SENTENZA N. 206/2024 GIUDICE DI PACE DI SAVONA R.G.N. 2759/2023, PROT. 16094/2024	674,11	1051

DI DARE ATTO:

- che a seguito del presente provvedimento non risulta necessario procedere alla richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all'ANAC;
- che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Affari Legali
Rosetta Barbuscia

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005